Comune di Canicattini Bagni

Assessorato alle Politiche giovanili

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 27-5-2010

Art. 1 - ISTITUZIONE E SEDE

- 1. E' istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello Statuto comunale, la "Consulta Giovanile della città di Canicattini Bagni", che nel presente statuto verrà definita semplicemente "Consulta".
- 2. La "Consulta Giovanile della Città di Canicattini Bagni" ha la propria Sede istituzionale presso il Palazzo municipale o altre sedi del Comune.

Art. 2 - FINALITA'E SCOPI

- 1. La Consulta è costituita come organo propositivo e consultivo dell'Amministrazione comunale di Canicattini Bagni ed in particolare dell'Assessorato alle Politiche giovanili.
- 2. Scopo della Consulta è la promozione della partecipazione attiva alle azioni politiche ed ai procedimenti amministrativi relativamente alle tematiche che riguardano i giovani.

3. A tal fine la Consulta:

- a) individua tematiche relative alla condizione giovanile nella nostra città (ruolo nella società civile, rapporto con l'economia locale, abolizione dei fattori di disagio e di emarginazione, diffusione della cultura della legalità e dell'antimafia,ecc.) e ne propone percorsi di approfondimento nonché studi, dibattiti, iniziative, eventi, progetti e pubblicazioni;
- b) organizza almeno una volta l'anno un Forum al fine di promuovere il dialogo e la partecipazione dei cittadini di tutte le fasce d'età alle tematiche relative alla condizione giovanile;
- c) promuove la mobilità dei giovani mediante politiche di scambi di ogni tipo, la partecipazione a convegni a carattere nazionale ed internazionale, la realizzazione di gemellaggi, la creazione di reti, al fine di sviluppare la solidarietà, il confronto e la condivisione delle esperienze;
- d) favorisce il raccordo tra i giovani canicattinesi e le organizzazioni giovanili, le istituzioni, le realtà produttive ed imprenditoriali, ecc.;
- e) formula, alla Giunta ed al Consiglio comunale, proposte volte a migliorare e a valorizzare la condizione e la dignità giovanile nella nostra città;
- f) esprime pareri non vincolanti sulle tematiche riguardanti le politiche giovanili. Tali pareri, che il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio sono obbligati a richiedere, devono essere resi entro sette giorni dalla comunicazione effettuata tramite notifica. In caso d'urgenza, dichiarata contestualmente alla richiesta di parere, detto termine è ridotto a tre giorni. Trascorsi tali termini infruttuosamente, l'organo deliberante può prescindere dall'acquisizione del parere;
- g) promuove progetti di formazione e qualificazione professionale in collaborazione con gli enti, le scuole e l'Università:
- h) formula proposte per la gestione del budget che l'Amministrazione comunale ogni anno destinerà al funzionamento ed alle attività della Consulta.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

- 1. La Consulta si ispira ai seguenti principi generali per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 2:
 - Rispetto dei principi comunitari, costituzionali e legislativi.
 - Riconoscimento dei principi costituzionali nel rispetto della vita umana e della persona, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione sociale o personale.
 - Massima democrazia interna e trasparenza degli atti pubblici.
 - Il ripudio di ogni forma di violenza.

• Il ripudio di ogni forma di connivenza e/o partecipazione a organizzazioni criminali e/o di ispirazione mafiosa e terroristica.

ART. 4 - ADESIONE ALLA CONSULTA

- 1. Possono aderire alla Consulta:
 - gli Istituti di istruzione superiore del Comune di Canicattini Bagni;
 - le Associazioni senza scopi di lucro aventi sede legale nel Comune di Canicattini Bagni e con almeno 10 iscritti, di cui il 30% d'età compresa tra i 16 e i 35 anni;
 - le Organizzazioni accreditate presso gli Uffici comunali che operino da almeno un anno nel territorio del Comune di Canicattini Bagni e con almeno 10 iscritti, di cui il 30% d'età compresa tra i 16 e i 35 anni.
- 2. Le Associazioni politiche o sindacali, articolate in più livelli di presenza (nazionale, regionale, comunale, di zona, di gruppo), sono considerate un'unica struttura associativa ai fini del calcolo di rappresentanza.
- 3. Le Associazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta devono farne richiesta scritta al Presidente della Consulta stessa che, verificati i requisiti, inserisce nell'ordine del giorno della riunione successiva della Consulta l'approvazione da parte dell'Assemblea. Si dovrà ottenere una maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. La decisione della Consulta deve essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'organizzazione richiedente.
- 4. Il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, in funzione delle richieste pervenute ed ammesse con formale deliberazione dell'Assemblea, verrà stilato l'elenco degli aderenti alla Consulta. Tale elenco è invariabile durante il corso del semestre, fino alla nuova stesura dell'elenco del semestre successivo.
- 5. Per la fase di prima istituzione, le domande di adesione alla Consulta vanno indirizzate al Sindaco il quale - con l'ausilio degli uffici comunali competenti, ai fini della valutazione dei requisiti richiesti dal presente Statuto - provvederà con propria determinazione a formalizzare l'adesione e assumerà le iniziative occorrenti all'attivazione degli organi della Consulta.
- 6. Nel presente Statuto con il termine "aderenti" vengono indicati gli istituti di istruzione superiore, le associazioni, ecc., che hanno già aderito alla Consulta.

ART. 5 - ORGANI

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza e i Gruppi di Lavoro.

ART. 6 - L'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è l'organo deliberativo e di indirizzo della Consulta ed esprime i pareri preventivi.
- 2. L'Assemblea si riunisce sempre in seduta pubblica e dibatte ed elabora le tematiche connesse alle finalità di cui all'art. 2, esprimendo indirizzi ed indicazioni.
- 3. Costituisce i Gruppi di lavoro, stabilendone il mandato specifico, la composizione e le scadenze temporali.

- 4. Propone al Consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche di articoli o commi dello Statuto e del Regolamento della Consulta.
- 5. Elegge, al suo interno, a scrutinio segreto, i 5 componenti dell'Ufficio di presidenza; il verbale di elezione sarà trasmesso, a cura del Segretario, al Sindaco, che provvederà a nominare il Presidente. Sia il verbale di scrutinio che la nomina del Presidente saranno pubblicati all'albo pretorio del Comune.
- 6. Compiti istituzionali ed ogni attività ordinaria vengono realizzati con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, che metterà a disposizione locali e laddove necessario il personale per l'attività amministrativa della Consulta.
- 7. E' facoltà dell'Assemblea:
 - delegare all'Ufficio di Presidenza alcune funzioni particolari o incarichi specifici;
 - porre il veto ad iniziative assunte dalla Presidenza quando queste sono ritenute non congrue con le decisioni dell'Assemblea.
- 8. Fanno parte dell'Assemblea, ciascuno con diritto di voto, due delegati, designati per iscritto, di ogni associazione aderente. I delegati devono avere un' età compresa fra i 16 e i 35 anni e in caso di assenza o impedimento possono delegare per iscritto un supplente che abbia lo stesso requisito di età.
- 9. All'Assemblea possono partecipare, con facoltà di intervenire durante il dibattito assembleare e con il solo diritto di parola, il Sindaco (o un suo delegato), il Presidente del Consiglio comunale, l'Assessore alle Politiche Giovanili, gli altri Assessori comunali per la competenza in specifiche materie oggetto del dibattito, e tutti i giovani facenti parte delle associazioni aderenti alla Consulta, che ne facciano richiesta scritta prima dell'inizio dell'Assemblea.
- 10. Copia della convocazione deve essere trasmessa al Sindaco, ai componenti della Giunta e al Presidente del Consiglio Comunale.
- 11. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Consulta almeno quattro volte l'anno, tramite invito scritto inviato contemporaneamente alla sede degli aderenti ed all'indirizzo dei delegati designati.
- 12. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Presidente, con motivazione scritta anche:
 - dall'Ufficio di Presidenza:
 - da almeno un terzo degli aderenti;
 - dal Sindaco;
 - dai due terzi del Consiglio Comunale.

ART. 7 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- 1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo della Consulta. Indica le date dell'Assemblea e ne predispone l'ordine del giorno.
- 2. Ne fanno parte oltre al Presidente, che lo presiede ope legis, i seguenti componenti:
 - Il Vice Presidente;
 - Il Segretario;

• 3 Componenti.

ART. 8 - PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

- 1. Il Presidente è l'organo che rappresenta la Consulta, della quale è portavoce.
- 2. Il Presidente è nominato dal Sindaco, con propria determinazione, all'interno di una griglia formata dai cinque più votati a scrutinio segreto dai delegati aderenti all'Assemblea della Consulta.
- 3. Il Vice Presidente è colui il quale, non essendo stato nominato Presidente, ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 4. Coloro che detratti il Presidente e il Vice Presidente hanno formato la griglia dei cinque più votati, vanno a ricoprire la carica dei 3 Componenti dell'Ufficio di Presidenza.
- 5. Il Presidente nomina un Segretario, senza diritto di voto, che ha il compito di intrattenere i rapporti con l'Amministrazione e le altre mansioni previste dal presente Statuto o dai regolamenti interni della Consulta.
- 6. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea.
- 7. I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica 3 anni
- 8. Il Presidente è eleggibile per non oltre 2 mandati consecutivi.

ART. 9 - SEGRETERIA

- Per l'espletamento delle funzioni di segreteria della Consulta. il Segretario sarà coadiuvato da un dipendente comunale di categoria non inferiore alla "C", individuato dal Segretario comunale e nominato dall'Amministrazione comunale.
- 2. Sono compiti del Segretario della Consulta:
 - predisporre le convocazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza con gli allegati dei verbali delle sedute precedenti;
 - la redazione di verbali delle sedute e l'inoltro degli stessi agli uffici comunali competenti per la pubblicazione all'albo pretorio, nonché tutti gli adempimenti amministrativi.
- 3. La Consulta farà riferimento ai competenti uffici comunali per le necessità materiali e strumentali.

ART. 10 - GRUPPI DI LAVORO

- 1. I Gruppi di lavoro sono organi ausiliari dell'Assemblea. Vengono istituiti di volta in volta in base alle esigenze, così come la composizione e le scadenze temporali.
- 2. L'Assemblea affida ad ogni Gruppo di lavoro costituito un mandato che specifichi la tematica da sviluppare.
- 3. Ogni Gruppo elegge al proprio interno un Coordinatore.

- 4. Durante il periodo di operatività, il Coordinatore del Gruppo si relazionerà con l'Ufficio di Presidenza e ne farà parte unicamente nelle sedute in cui all'ordine del giorno si discutono le tematiche assegnate al Gruppo di lavoro.
- 5. Al termine del lavoro, il Coordinatore del Gruppo relazionerà all'Assemblea su quanto elaborato.
- 6. Previa decisione del Gruppo, potrà essere chiamato a collaborare gratuitamente con il Gruppo anche chi, pur avendo superato i 35 anni di età, è ritenuto un "esperto" in uno specifico ambito.
- 7. Gli "esperti" non potranno mai avere in nessun caso diritto di voto, né potranno essere eletti Coordinatori del Gruppo di lavoro.

ART. 11 - INELEGGIBILITA'E INCOMPATIBILITA'

- 1. Non possono far parte della Consulta del Comune di Canicattini Bagni i giovani che fanno parte di consulte giovanili di altri Comuni a tutti i livelli.
- 2. La carica di Presidente della Consulta è incompatibile con quella di Segretario, Coordinatore, Direttore e Presidente di una Associazione aderente alla Consulta.
- 3. Tutte le cariche dell'Ufficio di Presidenza sono incompatibili con le cariche istituzionali di qualsiasi Ente locale (Sindaco, Assessore e Consigliere).

ART. 12 - LOGO

- 1. La Consulta si doterà di un *logo* ai fini della propria riconoscibilità, che sarà approvato dalla Giunta municipale ed allegato al presente Statuto.
- 2. Il *logo* verrà utilizzato nella corrispondenza ufficiale interna ed esterna attraverso carta intestata, ed applicato sul materiale di propaganda della Consulta stessa e delle sue attività.
- 3. L'utilizzo del *logo* è riservato agli organi istituzionali della Consulta.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1. Il presente Statuto legittima l'attività della Consulta e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
- 2. L'ambito di efficacia dello Statuto è dato dal territorio comunale di appartenenza.
- 3. Lo Statuto della Consulta è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
- 4. Le norme contenute nel presente Statuto possono essere interpretate secondo i principi di legge ordinaria ma non possono essere integrate in via analogica.
- 5. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Statuto si rinvia alla legge ordinaria.